

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE

Sezione Commerciale

Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Anna Rita Pasca, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2021 promossa da:
DEBITORE (C.F.: **OMISSIS**), rappresentato e difeso dall'avv. **OMISSIS**;

opponente

CONTRO

SOCIETA' PIGNORANTE (C.F.: **OMISSIS**), rappresentata e difesa da **OMISSIS**;

opposta

E

CESSIONARIA (C.F. **OMISSIS**), cessionaria di **SOCIETA' DI RECUPERO CREDITI**, già **BANCA s.p.a.**, rappresentata e difesa dagli avv.ti **OMISSIS** e **OMISSIS**;

opposta

NONCHÉ CONTRO

AGENZIA RISCOSSIONE

opposta contumace

OGGETTO: opposizione all'esecuzione.

CONCLUSIONI delle parti: come da note depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 06.12.2022, da intendersi qui richiamate e trascritte

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

DEBITORE, con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.05.2021, conveniva in giudizio **SOCIETA' PIGNORANTE**, **BANCA Spa** e **AGENZIA RISCOSSIONE** innanzi al Tribunale di Lecce, per sentire accogliere, previa richiesta di sospensione dell'esecuzione, le seguenti conclusioni: "nel merito: a) per le ragioni espresse in narrativa e in parte motiva, dichiarare l'estinzione del procedimento esecutivo RGE xxx/2017; b) disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento; c) vinte le spese e i compensi che il sottoscritto dichiara di aver anticipato".

A sostegno delle proprie domande, l'opponente deduceva:

- che **SOCIETA' PIGNORANTE** aveva pignorato - oltre a un immobile di proprietà del **DEBITORE** già staggito da **BANCO** e per cui era stata avviata la procedura esecutiva n. xxx/2017 - una abitazione e altri due locali di proprietà dello stesso, siti in Parabita, instaurando la procedura esecutiva n. xxx/2017;
- che, in data 13.02.2019, veniva soddisfatto il credito vantato da **BANCO** in conseguenza della vendita dell'immobile pignorato dalla stessa nella procedura esecutiva n. xxx/2017;
- che, in data 17.06.2019, la procedura esecutiva n. r.g.e. xxx/2017 veniva riunita alla procedura contrassegnata dal n. r.g.e. xxx/2017;
- che nell'ambito della riunita procedura non veniva disposta la vendita degli immobili staggiti nella proc. r.g.e. 717/2017, stante il mancato versamento delle spese di pubblicità e l'omesso deposito della documentazione ipocatastale;
- che, con atto del 29.03.2021, il **DEBITORE** aveva proposto istanza di estinzione delle procedure esecutive riunite, deducendo la violazione dell'art. 497 c.p.c., l'improcedibilità della procedura per violazione dell'art. 631 bis c.p.c., la violazione del termine perentorio di cui all'art. 567 co.2 c.p.c., nonché la violazione dell'art. 38 TUB;
- che, con provvedimento del 12.04.2021, il G.E. aveva rigettato la suddetta istanza e aveva assegnato termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.

In ragione di ciò, l'opponente instaurava il presente giudizio e concludeva come sopra.

Si costituiva in giudizio **SOCIETA' PIGNORANTE**, con comparsa di costituzione e risposta del 06.09.2021, chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione con vittoria di spese.

In data 21.09.2021 si costituiva in giudizio **SOCIETA' DI RECUPERO CREDITI**, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, con vittoria di spese.

AGENZIA RISCOSSIONE non si costituiva in giudizio.

In data 05.10.2021 il G.I. dichiarava inammissibile la richiesta di <<modifica del rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione>> formulata dall'opponente.

In data 14.12.2021 **CESSIONARIA** interveniva ex art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria di **SOCIETA' DI RECUPERO CREDITI**, riportandosi agli atti e alle attività compiute dalla cedente.

Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con la sola documentazione delle parti.

Depositata le note di precisazione delle conclusioni, all'udienza a trattazione scritta del 06.12.2022 la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. complessivamente sino al 27 febbraio 2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Deve preliminarmente darsi atto della circostanza che la difesa dell'opponente, in sede di comparsa conclusionale del 3 Febbraio 2023, ha precisato di insistere esclusivamente nella sua richiesta di dichiarare il difetto di legittimazione delle convenute, con vittoria di spese e compensi di lite, in quanto <<l'immobile pignorato nelle more è stato venduto>>, testualmente con riserva di <<ogni ulteriore azione e ragione>>, riserva da ritenersi formulata in relazione alla sola deduzione di difetto di legittimazione attiva delle cessionarie del credito.

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le considerazioni che seguono, anche in relazione alle richieste in sede di conclusionale rinunciate, stante l'assenza di accettazione da parte delle opposte.

2. - Deve in primo luogo essere disatteso quanto dedotto da parte opponente in merito alla mancanza di documentazione attestante la titolarità del credito di **SOCIETA' PIGNORANTE**, nonché di **CESSIONARIA**., e prima ancora della cedente **SOCIETA' DI RECUPERO CREDITI**.

Per quanto riguarda il credito di **SOCIETA' PIGNORANTE**, va rilevato che non risultano essere state sollevate contestazioni in sede di costituzione della stessa nella procedura esecutiva n. r.g.e. xxx/2017, poi riunita alla procedura n. r.g.e. xxx/2017, e nemmeno in sede di ricorso in opposizione, datato 29.03.2021. Da tanto consegue che in questo giudizio ogni questione relativa alla titolarità del suo credito deve ritenersi superata.

Per completezza, poi, va aggiunto che dagli atti risulta che il **DEBITORE**, nelle note di trattazione scritta per l'udienza di esecuzione del 12.11.2020, ha altresì fatto presente di aver avviato trattative di bonario componimento con i creditori, tra cui **SOCIETA' PIGNORANTE**, di fatto legittimandone la posizione creditoria.

Deve infatti segnalarsi che la giurisprudenza di legittimità sul punto ha precisato che: *“In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”* (Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188); e, ancora, che: *“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”* (Cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. VI, 05/11/2020 n. 24798), circostanza verificatasi nel caso in esame per quanto innanzi rilevato: è infatti evidente che l'avvio di trattative di bonario componimento implica il riconoscimento, quanto meno implicito, dell'avvenuta cessione del credito e della titolarità dello stesso in capo alla cessionaria.

Per quanto riguarda il credito di **CESSIONARIA**., invece, va evidenziato che la stessa ha provveduto a depositare l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (GU Parte Seconda n. xxx del 12-10-2021), grazie al quale è possibile risalire ai rapporti oggetto della cessione *pro soluto*, e tanto è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo alla suddetta (Cass. civ., ord. 22151/2019). Le stesse considerazioni possono essere svolte anche in relazione al credito della cedente **SOCIETA' DI RECUPERO CREDITI**, dal momento che anche quest'ultima ha provveduto a depositare l'avviso di pubblicazione in GU (Parte Seconda n. 121 del 15 ottobre 2019).

3. - Parimenti da rigettare appare il motivo di opposizione con cui la difesa di **DEBITORE** chiede che sia dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva n. r.g.e. xxx/2017 ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c.,

per omesso versamento del fondo spese per la pubblicità da parte del creditore procedente, dal momento che tale circostanza non avrebbe consentito di procedere alla vendita fissata per il 17.01.2020.

Sul punto giova ricordare che il processo esecutivo di espropriazione immobiliare è di norma articolato in quattro fasi destinate a concludersi con un provvedimento non revocabile dal giudice che l'ha emesso e, una volta conclusa la fase subprocedimentale, l'opposizione avverso un vizio che si è verificato in una di tali fasi potrà essere proposta solo contro il provvedimento conclusivo della fase stessa, nel termine di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. civ., sent. 21863/2019).

Ebbene, nel caso di specie, si rileva che il provvedimento del 12.11.2020, con cui il G.E. ha disposto la prosecuzione delle operazioni di vendita, invece di disporre l'estinzione del procedimento ex art. 631 bis c.p.c., non è stato impugnato dall'odierno opponente nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c., avendo lo stesso proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. solo in data 29.03.2021, ben oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; pertanto il suddetto provvedimento deve ritenersi a tutti gli effetti consolidato, così come rilevato dal G.E. nell'ordinanza del 12.04.2021.

4. - Del pari infondato appare il secondo motivo di opposizione, con cui si deduce l'improcedibilità della procedura esecutiva per violazione del termine perentorio di cui all'art. 567 co. 2 c.p.c., che prevede che all'istanza di vendita sia allegato, a cura del creditore procedente, l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento.

Orbene, sul punto va rilevato che anche tale contestazione doveva essere avanzata, nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., avverso il provvedimento conclusivo della fase di autorizzazione alla vendita, vale a dire avverso l'ordinanza di vendita ex art. 569 co. 2 c.p.c., invece è stata sollevata tardivamente, per la prima volta, solo in sede di opposizione all'esecuzione in data 29.03.2021.

Per tutto quanto innanzi, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del numero limitato di questioni esaminate, dei valori prossimi ai minimi e dell'assenza di una fase istruttoria, trattandosi di controversia decisa in diritto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da **DEBITORE** nei confronti di **SOCIETA' PIGNORANTE, CESSIONARIA e AGENZIA RISCOSSIONE** con atto di citazione notificato in data 28.05.2021, così provvede:

- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente **DEBITORE** al pagamento, in favore degli opposti costituiti **SOCIETA' PIGNORANTE e CESSIONARIA**, delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00, per ciascuna, oltre spese generali, iva e c.p.a. se dovuti;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti di **AGENZIA RISCOSSIONE**, rimasta contumace.

Lecce, 4/04/2023

Il Giudice unico
Dott.ssa Anna Rita Pasca